



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 07/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 12/12/2013 ed estinto anticipatamente nel settembre del 2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- di accertare l'esatto ammontare degli importi che l'intermediario è tenuto a rimborsare al ricorrente e, conseguentemente, di condannarlo al rimborso in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 5.001,62, a titolo di oneri non maturati in seguito all'anticipata estinzione, *“ovvero in quella diversa somma maggiore e/o minore che verrà accertata nel corso del presente procedimento”*;
- gli interessi legali, dalla data dell'estinzione del prestito e sino all'integrale soddisfo e le spese relative all'assistenza legale nonché le spese vive sostenute, qualificate come *“maggior danno subito”* e quantificate in € 321,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11.09.2019, in quanto il legislatore italiano ha già *“trasposto”* l'art. 16 della suddetta Direttiva nell'art. 125 *sexies* TUB, in accordo con gli orientamenti espressi dalla Banca d'Italia. Al riguardo, aggiunge che ai sensi dell'art. 125 *sexies* vanno restituiti soltanto i *“costi a maturazione nel corso della durata residua del finanziamento”*, in coerenza con



l'esigenza di tutela del consumatore, e che, tra l'altro, la Corte non definisce i criteri di rimborso;

- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi", ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* (commissioni intermediario, commissioni intermediario del credito, spese di istruttoria, imposte e tasse) e quelli *recurring* (commissioni intermediario per gestione pratica, commissioni intermediario del credito per gestione pratica, commissioni intermediario per gestione interna rischio credito e relativi rapporti con le compagnie di assicurazione -ove applicabile, costo del servizio dell'Ente Previdenziale – ove applicabile, costo invio comunicazioni periodiche – ove previste);
- la congruità dei rimborsi disposti, secondo il criterio *pro rata temporis*, per i costi soggetti a maturazione nel tempo sia in sede di conteggio estintivo, pari a € 1.397,22, sia con successivo assegno di € 1.684,32, inviato alla cliente il 14/12/2016 e regolarmente incassato;
- l'avvenuto rimborso, secondo il *pro rata temporis*, delle spese di istruttoria con assegno circolare, pari a € 362,50.

Pertanto, chiede:

- in via preliminare, di escludere l'efficacia diretta dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE e applicare il disposto di cui all'art. 125 *sexies* TUB;
- in via principale, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via subordinata, *"respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni up-front, che la Società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della Società"*.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*. Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche*



- per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
 - *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le commissioni intermediario e le commissioni per l’intermediario del credito (previste rispettivamente alle lett. A e B della Sezione 3.1. del SECCI), in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti (in termini cfr. Collegio Bari, dec. n. 8125/2020). Tali voci di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato *“su un principio di proporzionalità”* valido ed efficace.

Hanno invece indubbia natura *recurring* le spese di istruttoria (lett. D), le commissioni per gestione della pratica (lett. F) e le commissioni per gestione interna rischio creditizio (lett. H), perché riferite anche all’amministrazione e gestione del prestito e commisurate



all'intera durata del finanziamento (in termini cfr. Coll. Bari, dec. n. 8125/2020). Tali voci di costo, però, risultano già rimborsate dall'intermediario con il criterio *pro rata temporis* in parte in sede di conteggio estintivo ed in parte, successivamente, a mezzo assegni dei quali è stata fornita evidenza nelle controdeduzioni.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	33
rate residue	87

TAN ▶	2,82%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	72,50%
- in proporzione alla quota	54,05%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	A) comm. Intermediario (up front)	€ 3.182,78	€ 2.307,52	€ 1.720,31	<input type="radio"/>		€ 1.720,31
<input type="radio"/>	B) comm. Inter. cred. (up front)	€ 1.312,61	€ 951,64	€ 709,47	<input type="radio"/>		€ 709,47
<input type="radio"/>	D) spese di istruttoria (recurring)	€ 500,00	€ 362,50	€ 270,25	<input type="radio"/>	€ 362,50	€ 0,00
<input type="radio"/>	F) G) comm. Gestione (recurring)	€ 1.820,81	€ 1.320,09	€ 984,16	<input type="radio"/>	€ 1.397,22	-€ 77,13
<input type="radio"/>	H) comm. gestione interna (recurring)	€ 2.323,20	€ 1.684,32	€ 1.255,70	<input type="radio"/>	€ 1.684,32	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.352,65
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può invece essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.352,65, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI